

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4545

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SENALDI, FRANCHI ROBERTO, GRIPPO, NICOTRA, SAVIO, ANDREOLI, ARTESE, BOSCO BRUNO, CARRUS, FERRARI BRUNO, LUCCHESI, MEMMI, PERUGINI, PUJIA, QUARTA, RINALDI, VECCHIARELLI, ZARRO, BECCHETTI, ARMELLIN, BALZARDI, BIANCHI, BONFERRONI, BRICCOLA, CACCIA, COLONI, COMIS, D'ACQUISTO, DEL MESE, FIORI, GALLONI, GIOIA, LAGANÀ, LATTANZIO, LECCISI, LO BELLO, MALVESTIO, MERLONI, MICHELI, MORA, ORSENIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PISICCHIO, QUIETI, RABINO, RADI, RIGHI, ROSSI di MONTELERA, RUSSO GIUSEPPE, SCAIOLA, SILVESTRI, SORICE, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO, ZUECH, ZURLO**

*Presentata il 24 marzo 1987*

Modificazione dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in materia di scritture ausiliarie di magazzino delle imprese commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, enumera le scritture contabili obbligatorie delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati.

Dette scritture constano:

del libro giornale e di quello degli inventari;

dei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

delle scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee;

delle scritture ausiliarie di magazzino;

del registro dei beni ammortizzabili e di quello riepilogativo di magazzino;

dei libri sociali obbligatori di cui al n. 1 e seguenti dell'articolo 2421 del codice civile, ossia il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,

quello delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e, ove esiste, del comitato esecutivo, nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;

del registro previsto per i soggetti che adottano contabilità in codice o che si avvalgono di sistemi meccanografici per l'elaborazione di dati contabili.

Gli imprenditori sono poi tenuti, in qualità di datori di lavoro, a tenere i registri previsti dalle norme di natura previdenziale e assistenziale.

Essi sono inoltre soggetti a tenere — ove ricorrano, come del resto accade molto frequentemente, i relativi presupposti — gli ulteriori registri imposti sia da altre disposizioni di natura fiscale (es. i registri di carico e scarico degli oli minerali per depositi ad uso industriale, i registri delle dichiarazioni d'intento degli esportatori abituali e dei loro fornitori, i registri d'acquisto dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, ecc.) sia da disposizioni di natura ecologica (es. i registri di carico e scarico dei rifiuti speciali e di quelli tossici e nocivi), sia da disposizioni in materia di controllo della disponibilità energetica (es. il registro di carico e scarico degli oli usati e quello necessario per il controllo delle scorte petrolifere obbligatorie).

È di tutta evidenza la vasta complessità degli obblighi di natura formale cui sono tenuti gli imprenditori, la cui gravosità ha ormai raggiunto i limiti della sopportabilità e del parossismo. Tale gravosità è destinata ad acuirsi sensibilmente a partire dal 1° gennaio 1988 quando, per effetto di una disposizione (articolo 3, comma 9) contenuta nel decreto-legge 19 dicembre 1984, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, tutte indistintamente le imprese dovranno tenere le scritture ausiliarie di magazzino.

In effetti, il sesto comma del ricordato articolo 14 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 600 del 1973 — abrogato, con effetto dal periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, dal citato decreto-legge n. 853 del 1984 — prevedeva ragionevoli limiti dimensionali dell'impresa, individuati sulla base dell'entità dei ricavi (5 miliardi) e delle rimanenze (2 miliardi), perché si rendesse obbligatoria la tenuta della contabilità di magazzino.

Il decreto-legge n. 853, del 1984, per i periodi d'imposta intercorrenti tra la sua entrata in vigore e il 1° gennaio 1988, aveva ridotto i limiti predetti a 2 miliardi, per i ricavi, e a 500 milioni, per le rimanenze, prevedendo infine l'obbligo indistinto di tale contabilità a decorrere dal 1988.

A tale proposito, pur considerando che la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino risponde all'esigenza di corretta e analitica contabilità, appare veramente eccessiva la pretesa del Fisco di imporre le scritture di magazzino, in maniera indiscriminata, a tutte le attività produttive, industriali, artigianali o di intermediazioni, qualunque sia il rispettivo giro d'affari e quindi, in sostanza, la dimensione dell'azienda.

La complessità della loro tenuta, tesa a documentare con frequenza quotidiana i movimenti in entrata e in uscita dei beni, nonché l'entità dei costi amministrativi che essa comporta, che andrebbero ad aggiungersi ai già elevati costi che l'impresa sopporta, per conto dello Stato, quale sostituto d'imposta e di previdenza, consigliano di mantenere una fascia di esonero dall'obbligo di che trattasi, per non gravare ulteriormente le imprese di ridotte dimensioni le quali, più delle altre, avrebbero serie ed oggettive difficoltà ad ottemperare alle disposizioni in questione.

La presente proposta di legge, pertanto, mira a reintrodurre un limite esonerativo per la contabilità di magazzino, ragguagliato agli attuali livelli dimensionali in vigore nel triennio 1985-1987, pari a 2 miliardi di ricavi e a 500 milioni di rimanenze.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, è soppresso.